



COMUNE DI MONZA

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,
DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI
VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)
- ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016
(DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

IL SOGGETTO ATTUATORE

PATRIMONIO REAL ESTATE SPA
Via Torino 2 - Milano

<p>IL PROGETTISTA</p> <p>Arch. Corrado Rossetti via Torino, 2 - 20123 Milano TEL 02 8639191 FAX 02 86466001</p>	<p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti CONTI ASSOCIATI S.r.l. via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano TEL 02 2046482 FAX 02 36539033</p>	<p>Rossetti engineering s.r.l. via Torino, 2 - 20123 Milano tel: 02 8639191 fax: 02 86466001 sd@rossettiengineering.it</p> 							
<p>PROGETTAZIONE SPECIALISTICA</p>		<p>contiAssociati società d'ingegneria Torre Galileo - Via Galileo Galilei 5 - 20124 Milano Tel. +39 02 20 46 482 r.a. - Fax +39 02 365 360 35 info@contiasociati.com - www.contiasociati.com</p> 							
<p>OGGETTO</p> <p>Regolamento di cantiere</p>		<p>N° TAVOLA</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="930 1832 1098 1973">REVISIONE</td> <td data-bbox="1098 1832 1289 1973">DATA</td> <td data-bbox="1289 1832 1481 1973">SCALA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dicembre 2018</td> <td></td> </tr> </table>		REVISIONE	DATA	SCALA		Dicembre 2018	
REVISIONE	DATA	SCALA							
	Dicembre 2018								
<p>NOME FILE</p> <p>Elaborati-27-Novem-2018</p>		<p>D</p>	<p>C</p>	<p>A</p>	<p>CODICE COMMESSA</p> <p>----001</p>				
<p>FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO</p> <p>CB-STR-MNZ-TAV2.ctb</p>	<p>LAYOUT DI STAMPA</p> <p>Model</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>--</p>					

REGOLAMENTO DI CANTIERE

Firma del Committente: _____

Firma del Responsabile dei Lavori: _____

Firma del Coordinatore in fase di Progettazione: _____

Firma del Coordinatore in fase di Esecuzione: _____

INDICE

Art. 1 - Clausole, limiti e modalità d'utilizzo.....	4
<i>CAPO I: Mansionario delle figure professionali in cantiere</i>	<i>5</i>
Art. 2 - Direttore dei lavori.....	5
Art. 3 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6
Art. 4 - Responsabile dei lavori.....	6
Art. 5 - Direttore di Cantiere.....	7
Art. 6 - Capo cantiere (Ispettore di cantiere).....	10
Art. 7 - Addetto alla sicurezza	12
Art. 8 - Rappresentante per la Sicurezza	12
Art. 9 - Operai specializzati - Operai qualificati - Operai comuni.....	13
Art. 10 - Preposto alla viabilità	14
<i>CAPO II: Sicurezza nell'ambiente di lavoro</i>	<i>15</i>
Art. 11 - Recinzione dell'area di lavoro.....	15
Art. 12 - Servizi generali di cantiere	15
Art. 13 - Deposito materiali.....	15
Art. 14 - Viabilità e circolazione delle persone nel cantiere	16
Art. 15 - Smaltimento dei rifiuti solidi.....	16
Art. 16 - Segnaletica di sicurezza.....	18
<i>CAPO III: Sicurezza dei lavoratori.....</i>	<i>19</i>
Art. 17 - Mezzi personali di protezione (D.P.I.).....	19
Art. 18 - Impiego prodotti chimici, additivi, disarmanti	20
Art. 19 - Schede di sicurezza per i prodotti pericolosi o nocivi	21
Art. 20 - Rumore	22
<i>CAPO IV: Prescrizioni operative generali.....</i>	<i>25</i>
Art. 21 - Procedure generali	25
Art. 22 - Aspetti igienico-sanitari	26
<i>CAPO V: Prevenzione degli incendi.....</i>	<i>27</i>
Art. 23 - Principi fondamentali di prevenzione incendi	27
Art. 24 - Regole di comportamento in caso di incendio	27
Art. 25 - Regole per l'uso degli estintori	28
Art. 26 - Avvistamento di un principio di incendio.....	28

<i>CAPO VI: Presidio medico</i>	29
Art. 27 - Obbligo alla tenuta della cassetta d pronto soccorso	29
Art. 28 - Cassetta di pronto soccorso	29
Art. 29 - Pacchetto di medicazione	30
Art. 30 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali	30
Art. 31 - Registro infortuni	31
<i>CAPO VII: Rapporti con i lavoratori</i>	33
Art. 32 - Obblighi dei lavoratori.....	33
Art. 33 - Formazione ed informazione dei lavoratori	33
<i>CAPO VIII: Piani Operativi della sicurezza</i>	36
Art. 34 - Diffusione e modifiche del Piano Operativo di Sicurezza	36
Art. 35 - Oneri e responsabilità a carico dei singoli appaltatori	36
Art. 36 - Servizio di prevenzione e protezione aziendale	37
Art. 37 - Caratteristiche del Piano Operativo di Sicurezza	39

Art. 1 - Clausole, limiti e modalità d'utilizzo

- 1.1 Il presente REGOLAMENTO DI CANTIERE (di seguito "*Regolamento*") è stato predisposto dalla società di ingegneria contiAssociati S.r.l. utilizzando testi e basi dati di pubblico dominio (freeware o disponibili su Internet), pubblicazioni specialistiche e programmi software, di cui possiede le necessarie licenze d'uso.
- 1.2 ContiAssociati ha sviluppato il Regolamento in base alla propria esperienza e alle proprie specifiche conoscenze. Il Regolamento è stato altresì elaborato da ContiAssociati seguendo le procedure del proprio manuale di qualità ISO 9001/2000 (Certificato N°8180).
- 1.3 ContiAssociati mantiene la proprietà intellettuale del Regolamento. Esso non può essere divulgato e/o riprodotto, anche parzialmente, se non per gli scopi connessi con l'esecuzione dell'opera e limitatamente al cantiere a cui esso si riferisce. Qualsiasi abuso potrà essere perseguito e punito ai sensi di legge.
- 1.4 Le informazioni contenute nel Piano possono essere confidenziali o riservate, e sono pensate ad uso esclusivo delle persone cui sono indirizzate ed a quelle coinvolte nei lavori, oltre evidentemente agli Organi di controllo e vigilanza. E' espressamente vietato copiare, distribuire, divulgare, rendere note o usare in qualsiasi modo le informazioni ivi contenute.
- 1.5 Con l'accettazione del presente Regolamento, ricevuto in sede di gara di appalto e comunque prima della formulazione della offerta definitiva, viene assicurato l'esplicito ed incondizionato impegno al rispetto dei suoi contenuti.
- 1.6 Nessuna variazione al Regolamento potrà essere eseguita senza il preventivo benestare del Direttore Lavori e del Coordinatore. Qualsiasi conseguenza dovuta a variazioni eseguite senza il citato preventivo benestare saranno di completa e totale responsabilità del Soggetto che non ha ottemperato alla preventiva comunicazione.
- 1.7 Firma dell'Impresa per accettazione:

CAPO I: Mansionario delle figure professionali in cantiere

Art. 2 - Direttore dei lavori

- 2.1 Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della stazione appaltante;
- 2.2 Egli ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi nonché della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni del responsabile del procedimento;
- 2.3 Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e nell'ambito di tale ufficio è l'unico interlocutore dell'appaltatore per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto;
- 2.4 Vigila sull'osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza ed in particolare verifica che:
 - 2.4.1 il piano di sicurezza allegato al contratto di appalto o di concessione sia rispondente alle norme ed in caso di irregolarità o incompletezza non procede alla consegna dei lavori;
 - 2.4.2 il piano sia stato inviato, qualora previsto, alle competenti autorità;
 - 2.4.3 il piano sia regolarmente sottoscritto dal tecnico che lo ha redatto, dall'appaltatore o dal concessionario nonché dal direttore tecnico di cantiere;
 - 2.4.4 sia stata depositata presso il cantiere copia del piano stesso;
 - 2.4.5 siano stati redatti idonei piani operativi di sicurezza da parte dei singoli subappaltatori o fornitori con posa in opera, qualora i lavori siano eseguiti in parte mediante subappalti o forniture con posa in opera;
 - 2.4.6 il piano di sicurezza e coordinamento sia stato portato a conoscenza dei subappaltatori e fornitori con posa in opera;
 - 2.4.7 il piano di sicurezza e coordinamento, i piani operativi di sicurezza ed i piani particolari vengono aggiornati qualora varianti tecnologiche ai lavori o modifiche organizzative della fase di esecuzione lo rendano necessario;
 - 2.4.8 siano stati conferiti al direttore tecnico di cantiere tutti i poteri necessari perché possa assumere la piena responsabilità della predisposizione, dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza e coordinamento, dei piani operativi di sicurezza e dei piani particolari di sicurezza da parte dell'impresa e dei subappaltatori e fornitori con posa in opera.
- 2.5 Il Direttore dei lavori, eventualmente coadiuvato da eventuali direttori operativi che rispondono della loro attività di verifica direttamente al

Direttore lavori stesso, ha il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Art. 3 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

- 3.1 Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è incaricato dalla Committente per la verifica dell'osservanza da parte degli appaltatori del Piano di Coordinamento della Sicurezza.
- 3.2 Il Coordinatore in fase di esecuzione ha i seguenti compiti:
- 3.2.1 Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano e delle relative procedure di lavoro;
 - 3.2.2 Adeguare il piano in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - 3.2.3 Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - 3.2.4 Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - 3.2.5 Proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - 3.2.6 Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 4 - Responsabile dei lavori

- 4.1 Il Responsabile dei lavori si dovrà attenere, al momento delle scelte tecniche e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, alle misure generali di tutela ed in particolare a:
- 4.1.1 Valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
 - 4.1.2 Eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
 - 4.1.3 Ridurre i rischi alla fonte;
 - 4.1.4 Programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra, in modo coerente, le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - 4.1.5 Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o almeno risulta meno pericoloso;
 - 4.1.6 Rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro

- e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- 4.1.7 Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - 4.1.8 Limitare al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - 4.1.9 Fare utilizzare in modo limitato gli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - 4.1.10 Richiedere il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 - 4.1.11 Prevedere l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
 - 4.1.12 Chiedere siano attuate le opportune misure igieniche, di protezione collettiva ed individuale;
 - 4.1.13 Comunicare le necessarie misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato, nonché l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - 4.1.14 Vigilare sulla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - 4.1.15 Promuovere l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
 - 4.1.16 Fornire istruzioni adeguate ai lavoratori.
- 4.2 Dovrà altresì determinare, al fine di permettere l'esecuzione in condizioni di sicurezza, la pianificazione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Art. 5 - Direttore di Cantiere

- 5.1 Il Direttore di cantiere è il responsabile tecnico di ogni singolo appaltatore.
- 5.2 Particolare importanza riveste il Direttore di cantiere dell'Impresa edile a cui è affidato il coordinamento generale dell'intervento. Egli dovrà conseguire il massimo coordinamento possibile delle iniziative di cantiere, sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia produttiva e gestionale.
- 5.3 Dovrà altresì espletare, in via esclusiva e con ogni più ampia responsabilità, la predisposizione, in collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione aziendale o esterno dell'Appaltatore, del Piano Operativo per la sicurezza.
- 5.4 Ogni Direttore di cantiere è responsabile della sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e dal Piano per la Sicurezza, nonché della attuazione di ogni

ordine di servizio o altra disposizione impartita dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, tenendoli sempre costantemente informati sull'andamento operativo dei lavori e sulla applicazione delle misure di sicurezza generali e specifiche. Egli è responsabile di ogni omissione o mancanza, e dovrà sempre relazionarsi col Direttore dei lavori e col Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per qualsiasi condizione di lavoro di cui non abbia preventivamente ricevuto le necessarie ed opportune disposizioni operative e di salvaguardia.

- 5.5 Stante l'importanza della figura del Direttore di Cantiere nella gestione operativa dei lavori e della effettiva applicazione delle misure di sicurezza, si fa esplicita avvertenza che esso potrà e dovrà essere immediatamente sostituito nel caso in cui il Committente, il Direttore dei lavori, il Responsabile dei lavori o il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ritenesse ciò necessario per la corretta gestione del cantiere o dei lavori ivi espletati, per mezzo di semplice comunicazione scritta all'impresa resa per conoscenza agli altri soggetti interessati, senza ulteriori formali adempimenti e senza l'espressione di motivate ragioni al riguardo.
- 5.6 La posizione di ogni Direttore di cantiere è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di costruzione ed a tempo parziale durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
- 5.7 Avranno inoltre il compito specifico di:
 - 5.7.1 Provvedere, per la realizzazione delle lavorazioni, all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari;
 - 5.7.2 Attuare il Piano per la sicurezza illustrandolo preventivamente al Capo cantiere ed agli Assistenti in tutti i suoi aspetti realizzativi;
 - 5.7.3 Vigilare, direttamente e tramite gli assistenti, sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza;
 - 5.7.4 Verificare eventuali rischi esistenti nell'area del cantiere, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive;
 - 5.7.5 Attuare le modalità operative necessarie per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche nel caso di lavorazioni interferenti che pregiudichino l'integrità fisica dei lavoratori;
 - 5.7.6 Vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei mezzi personali di protezione;
 - 5.7.7 Sospendere ogni lavorazione in corso che non si stia realizzando nel perfetto rispetto delle misure di sicurezza, ammonendo e allontanando i lavoratori impegnati qualora non si adeguino alle prescrizioni impartite;
 - 5.7.8 Rimuovere immediatamente dalle lavorazioni pericolose tutti i lavoratori che non obbedissero immediatamente alle direttive in materia di sicurezza impartite, ovvero si dimostrassero non capaci di

- sviluppare l'attività lavorativa nel rispetto delle necessarie ed opportune misure di sicurezza;
- 5.7.9 Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività all'interno del cantiere;
 - 5.7.10 Provvedere al preventivo controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature ed utensili, e farne eseguire la manutenzione da personale esperto;
 - 5.7.11 Curare la conoscenza di estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate;
 - 5.7.12 Controllare il mantenimento dell'idoneità dei mezzi personali di protezione dati in consegna ai lavoratori;
 - 5.7.13 Dotare il cantiere di impianti, macchinari e mezzi necessari, compresi i mezzi personali di protezione, per eseguire i lavori in condizione di sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro;
 - 5.7.14 Attuare sia le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, sia quelle imposte da particolari situazioni di pericolo o suggerite dalla maturata esperienza nel campo edilizio o dalle norme di buona tecnica;
 - 5.7.15 Disporre affinché si provveda all'allestimento in cantiere dei servizi igienico assistenziali necessari ed a sottoporre, nei casi previsti dalla normativa vigente, i lavoratori occupati a vaccinazione antitetanica ed a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneità al lavoro specifico;
 - 5.7.16 Disporre che vengano effettuate all'inizio dei lavori le notifiche, denunce, segnalazioni eccetera, previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
 - 5.7.17 Mantenere i rapporti operativi con gli Organi di Vigilanza, di Omologazione e Ispezione territorialmente competenti;
 - 5.7.18 Vigilare in merito all'avventura predisposizione da parte delle Ditte subappaltatrici del rispettivi Piani Operativi di sicurezza e controllare l'effettiva osservanza delle disposizioni contenute nei citati Piano senza che ciò possa costituire ingerenza nell'organizzazione delle stesse Ditte subappaltatrici;
 - 5.7.19 Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza;
- 5.8 Il Direttore di Cantiere avrà cura di far conservare presso gli uffici del cantiere, a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza, oltre alle autorizzazioni amministrative previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere, per le attrezzature di lavoro, per i mezzi di opera, per il deposito e l'eventuale uso di materiali esplosivi, infiammabili e radioattivi, anche la seguente documentazione relativa all'igiene e sicurezza del lavoro:
- 5.8.1 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- 5.8.2 I Piani Operativi di Sicurezza delle ditte subappaltatrici;
 - 5.8.3 I Piani di manutenzione e verifica delle attrezzature di lavoro;
 - 5.8.4 I documenti attinenti l'organizzazione per la sicurezza delle ditte impegnate nei lavori;
 - 5.8.5 Il riepilogo dei criteri di valutazione dei rischi;
 - 5.8.6 Gli atti di sorveglianza sanitaria;
 - 5.8.7 Copia delle denunce degli infortuni e delle malattie professionali con le relative elaborazioni statistiche e l'indice specifico aziendale INAIL.
- 5.9 Il Direttore di Cantiere inoltre conserverà i verbali relativi a:
- 5.9.1 Informazione e formazione dei lavoratori;
 - 5.9.2 Consegna del dispositivo di protezione individuali;
 - 5.9.3 Squadra di pronto soccorso;
 - 5.9.4 Visite Ispettive degli Organismi di Vigilanza;
 - 5.9.5 Riunioni operative per la sicurezza;
 - 5.9.6 Visita periodica del medico competente negli ambienti di lavoro;
 - 5.9.7 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
- 5.10 Il Direttore di cantiere dell'impresa generale dovrà occuparsi, in sede di consegna delle aree, delle interferenze fra le attività con gli altri appaltatori operanti nella medesima "area" e, in generale, di ogni possibile stato di pericolo che dovesse insorgere nelle zone interferenti.
- 5.11 Nel dare le disposizioni di coordinamento tecnico dovrà sempre far chiaro riferimento al fatto che le disposizioni non potranno mai interpretarsi come esclusione del rispetto delle norme di sicurezza.
- 5.12 Dovrà, inoltre, condizionare l'inizio dei lavori delle eventuali ditte subappaltatrici alla preventiva designazione del "*Responsabile di cantiere*" per ciascuna di esse, accertandosi che il nominativo sia persona qualificata per titolo ed esperienza, e quindi conosca i rischi del lavoro da svolgere e le cautele da osservare per conformarsi alla legge.

Art. 6 - Capo cantiere (Ispettore di cantiere)

- 6.1 Il Capo cantiere, dove esso è previsto, è il collaboratore principale del Direttore di cantiere da cui prende le disposizioni operative, ed è il diretto superiore degli Assistenti e Capi squadra che operano nel cantiere. La sua figura è assimilabile all'Ispettore di cantiere.
- 6.2 Egli in particolare dovrà:
- 6.2.1 Rispettare, e far rispettare tassativamente ai lavoratori alle sue dipendenze, le disposizioni predisposte dal Direttore di cantiere in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 6.2.2 Vigilare, dando precise disposizioni agli assistenti e Capi squadra alle sue dirette dipendenze, affinché l'attività lavorativa venga svolta

- nella massima sicurezza, verificando che le disposizioni impartite siano state da tutti osservate;
- 6.2.3 Accertarsi, prima del loro impiego, che i locali, gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzate in cantiere siano rispondenti alle normative di legge;
 - 6.2.4 Illustrare preventivamente il piano di igiene e sicurezza ed accertarsi che lo stesso sia stato da tutti recepito per la parte relativa ai compiti da svolgere;
 - 6.2.5 Curare l'affissione in cantiere della segnaletica di sicurezza;
 - 6.2.6 Curare la sorveglianza dei livelli di inquinamento ambientale, da rumore, richiedendo, se necessario, gli opportuni interventi di monitoraggio (L. 277/91);
 - 6.2.7 Disporre affinché venga esercitata la necessaria vigilanza in merito alla effettiva osservanza, da parte delle eventuali imprese subappaltatrici, del piano di igiene e sicurezza relativo ai lavori appaltati;
 - 6.2.8 Fare pervenire tempestivamente in cantiere le richieste di materiale antinfortunistico, compreso il materiale per le opere provvisorie. In caso di ritardo nell'arrivo in cantiere di detto materiale richiederà la sospensione dei lavori al Direttore di cantiere;
 - 6.2.9 Accertarsi, prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, che tutti i presidi prescritti (caschi, cinture di sicurezza, scarpe, cappelli, guanti, cassetta farmaceutica eccetera) siano disponibili in cantiere nella quantità necessaria, ricordando che le inosservanze, da parte dei lavoratori dipendenti, in materia antinfortunistica, verranno tempestivamente segnalate al Direttore di cantiere per i provvedimenti del caso, in linea con la normativa contrattuale;
 - 6.2.10 Operare affinché venga effettuata o verificata l'iniziale omologazione o il collaudo di macchinari, impianti ed attrezzature che dovranno essere utilizzati in cantiere;
 - 6.2.11 Disporre affinché venga accertata, prima del loro impiego, la rispondenza alla normativa di legge dei locali, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzati in cantiere;
 - 6.2.12 Stabilire, sulla base delle capacità professionali possedute, a quali lavoratori o preposti debba essere affidata la verifica trimestrale delle brache, delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento, ed accertare che tali verifiche avvengano tempestivamente;
 - 6.2.13 Adottare le misure necessarie per la prevenzione degli incendi, la gestione dell'emergenza, e l'evacuazione dei lavoratori;
 - 6.2.14 Predisporre il piano di manutenzione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, sulla base delle istruzioni emanate in proposito dal costruttore e delle modalità d'uso degli stessi.

Art. 7 - Addetto alla sicurezza

- 7.1 L'addetto alla sicurezza, ove tale figura non coincide con il Direttore di cantiere, collabora con il Direttore stesso sui temi specifici per la sicurezza ed igiene.
- 7.2 Egli dovrà:
- 7.2.1 Prendere visione dei programmi di cantiere, suggerendo per tempo le azioni ed i provvedimenti necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza;
 - 7.2.2 Ispezionare quotidianamente le aree di lavoro, segnalando al Direttore del cantiere le situazioni pericolose e suggerire gli interventi atti a rimuoverle;
 - 7.2.3 Partecipare alle riunioni per la sicurezza in cantiere e redigere i verbali;
 - 7.2.4 Assistere il Direttore del cantiere nella compilazione dei rapporti di infortunio e nella relativa analisi delle cause;
 - 7.2.5 Redigere la dinamica dell'incidente da trascrivere sulla denuncia e sul Registro Infortuni;
 - 7.2.6 Curare la tenuta delle norme di sicurezza e delle circolari riguardanti le attività di cantiere e seguire la collocazione dei cartelli di istruzione e segnalazione;
 - 7.2.7 Collaborare alla denunce di legge per quanto concerne l'esercizio degli impianti di terra di protezione e degli apparecchi di sollevamento, scadenzando tempestivamente le verifiche che vanno effettuate per detti impianti.

Art. 8 - Rappresentante per la Sicurezza

- 8.1 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- 8.1.1 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - 8.1.2 È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
 - 8.1.3 È consultato sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
 - 8.1.4 È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
 - 8.1.5 Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
 - 8.1.6 Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - 8.1.7 Riceve una informazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dalla Legge;

- 8.1.8 Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - 8.1.9 Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - 8.1.10 Partecipa alle riunioni periodiche;
 - 8.1.11 Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - 8.1.12 Segnala al Direttore del cantiere eventuali rischi aggiuntivi riscontrati nelle lavorazioni;
 - 8.1.13 Può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall'Impresa e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- 6.2. Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- 6.3. Il Rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 9 - Operai specializzati - Operai qualificati - Operai comuni

- 9.1 I preposti che sovrintendono alle attività lavorative hanno l'obbligo di verificare se le lavorazioni vengono compiute nel rispetto delle norme della buona tecnica e di quanto predisposto nel piano di sicurezza e di coordinamento. Ad essi compete l'obbligo di disporre ed esigere che i singoli lavoratori oltre ad osservare le norme di sicurezza, usino correttamente i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
- 9.2 I lavoratori hanno l'obbligo sottoporsi ai programmi di formazione o di addestramento organizzati dal datore di lavoro ed utilizzare le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
- 9.3 I lavoratori, debitamente addestrati ed informati sui rischi e sulle misure di protezione disponibili e da utilizzare hanno il diritto/dovere di comunicare eventuali manchevolezze dei dispositivi di protezione - sia individuali che collettivi - o possibili interventi tecnici o procedurali che possano migliorare le condizioni di lavoro a parità di attività svolta.
- 9.4 I lavoratori inoltre:
- 9.4.1 hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
 - 9.4.2 non vi apportano modifiche di loro iniziativa;

- 9.4.3 segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
- 9.5 Sarà vietata la rimozione indebita, la manomissione o comunque ogni intervento atto a diminuire l'efficacia dei mezzi suddetti da parte dei lavoratori. Qualora si verificasse, da parte di qualche lavoratore, il non rispetto delle norme di sicurezza il preposto ha l'obbligo di informare immediatamente il direttore di cantiere, il quale dapprima deve richiamare verbalmente il lavoratore che non ottempera al rispetto delle norme e successivamente, nel caso di reiterazione di tale comportamento, sarà effettuato un richiamo scritto, successivamente saranno adottati provvedimenti più severi, sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- 9.6 Gli operai che operano nel cantiere sono i destinatari di tutte le disposizioni, precauzioni e organizzazioni in materia di sicurezza e d'igiene sul posto di lavoro. Per essi, in caso di inadempienza, è previsto il regime sanzionatorio del D.Lgs. 19.12.94, N°758.
- 9.7 E' necessario che essi abbiano parte attiva nella realizzazione del Piano per la sicurezza, affinché tutto quanto predisposto dall'appaltatore produca gli effetti sperati.
- 9.8 Il codice di comportamento che tutti i lavoratori devono costantemente seguire è riportato, a grandi linee, nel Piano per la sicurezza.

Art. 10 - Preposto alla viabilità

- 10.1 Oltre agli altri preposti generalmente incaricati di presiedere a specifiche lavorazioni o procedure, verrà in questo caso nominato un apposito lavoratore, adeguatamente formato ed informato, che coordinerà e controllerà la viabilità interna al cantiere ed in particolare dovrà:
- 10.1.1 Osservare continuamente e controllare il traffico veicolare all'interno dell'area di lavoro;
 - 10.1.2 Accertarsi giornalmente delle opere in corso, predisponendo tutti i presidi ed i dispositivi necessari a garantire la separazione fisica di ogni area di cantiere dalle zone interessate dal passaggio dei mezzi;
 - 10.1.3 Segnalare e sospendere qualsiasi lavorazione che si svolga nelle vicinanze, in modo da interferire;
 - 10.1.4 Evitare che possano crearsi interferenze tra le operazioni di trasporto e le lavorazioni nelle immediate vicinanze.

CAPO II: Sicurezza nell'ambiente di lavoro

Art. 11 - Recinzione dell'area di lavoro

- 11.1 Particolare attenzione dovrà essere posta nel recintare perfettamente l'area di cantiere e nel segregare le aree prossime agli scavi durante tutte le operazioni di sbancamento e rinterro.
- 11.2 Una volta completate le operazioni di sbancamento e di movimentazione terreno sarà necessario porre in opera sul perimetro dell'area la recinzione, di aspetto decoroso, costituita con assito continuo di legno, solida e ben affrancata al terreno, di altezza non minore a quella richiesta dal regolamento edilizio vigente.
- 11.3 Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali.
- 11.4 Nelle ore notturne si dovrà provvedere a segnalare l'ingombro della recinzione con luce rossa alimentata in bassa tensione

Art. 12 - Servizi generali di cantiere

- 12.1 E' obbligo per l'impresa predisporre per sé e per gli altri appaltatori (ditte o fornitori) i servizi generali di cantiere. Nell'ambito del Piano Operativo per la Sicurezza, che dovrà essere presentato al Committente prima dell'inizio dei lavori, l'impresa definirà, fra l'altro, l'ubicazione logistica e operativa che prevede di destinare per sé e per gli altri appaltatori, le vie di transito e le aree di stoccaggio.
- 12.2 Per una corretta gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro i diversi luoghi devono presentare le caratteristiche indicate nel presente regolamento, nonché quanto riportato nel Piano di Coordinamento della Sicurezza.

Art. 13 - Deposito materiali

- 13.1 Lo stoccaggio dei materiali deve essere effettuato in luoghi prestabiliti ed in maniera tale da non recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi. Il sistema di accatastamento dei materiali deve poter garantire la stabilità assoluta degli stessi ed i carichi devono essere distribuiti razionalmente.
- 13.2 Le catoste devono avere altezza e conformazione tali da evitare possibili intempestivi spostamenti, e la ripartizione dei carichi sul terreno deve essere realizzata in modo adeguato al tipo ed alla consistenza della superficie d'appoggio.

- 13.3 Il deposito di eventuali contenitori di gas compresso deve essere effettuato con l'ausilio di apposite rastrelliere, separate per ogni tipo di gas, riparate dai raggi solari ed ubicate, per quanto possibile, in zona separata con l'esposizione del prescritto segnale di divieto di fumare e di usare fiamme libere.
- 13.4 I prodotti combustibili debbono essere conservati separatamente dagli altri materiali ed in luoghi possibilmente protetti dai raggi solari, tenuto conto della particolare natura dei prodotti stessi, nei quali va esposto il segnale di divieto di fumare ed usare fiamme libere.
- 13.5 In tutti i luoghi in cui vi è deposito di materiali con pericolo di incendio devono essere disponibili estintori portatili di primo intervento, che vanno sottoposti a verifica periodica semestrale.

Art. 14 - Viabilità e circolazione delle persone nel cantiere

- 14.1 Per evitare rischi di caduta o contusioni, le vie di transito pedonali in cantiere devono essere tenute sgombre da materiale che può costituire intralcio alla normale circolazione delle persone. Il fondo deve risultare almeno spianato e livellato.
- 14.2 Le vie pedonali di transito non devono presentare avvallamenti o buche, non devono essere tali da costringere i lavoratori a movimenti pericolosi per transitare da soli o con eventuali carichi e non devono essere scivolose.
- 14.3 Le eventuali aperture esistenti nei passaggi devono essere protette con appositi tavolati o con l'applicazione di parapetti normali con arresto del piede.
- 14.4 Tutte le situazioni di pericolo eventualmente presenti lungo i percorsi devono essere opportunamente eliminate ovvero segnalate con appositi cartelli.
- 14.5 Il materiale occorrente per ogni lavorazione deve essere sistemato in apposite aree in modo da non creare pericoli per la circolazione sia delle persone che dei mezzi.
- 14.6 Le vie che non sono percorribili per le persone debbono essere sbarrate o opportunamente segnalate mediante cartelli chiaramente visibili che devono specificare il pericolo esistente.

Art. 15 - Smaltimento dei rifiuti solidi

- 15.1 L'esercizio all'interno del cantiere dell'attività finalizzata alla realizzazione dei lavori dà origine alla produzione di rifiuti che debbono essere smaltiti.

Sono considerati rifiuti tutte le sostanze derivanti da attività umane o da cicli naturali, abbandonate o destinate all'abbandono.

- 15.2 I rifiuti solidi urbani sono quelli che provengono dagli uffici di cantiere, dallo spogliatoio e da altri insediamenti civili. Particolari rifiuti urbani sono gli "*urbani pericolosi*", cioè le batterie e le pile, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" e i medicinali scaduti.
- 15.3 I rifiuti speciali (che possono essere solidi o liquidi) derivano da operazioni di demolizione, costruzione e scavo.
- 15.4 Sono considerati rifiuti "*tossici e nocivi*" i rifiuti speciali che:
- 15.4.1 Contengono le sostanze di cui all'allegato I del D.P.R. 10.9.1982, n 915 (Tabella 1), in concentrazioni superiori a quelli limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla Deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso d.l.;
 - 15.4.2 Originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla citata Deliberazione del 27.7.1984.
- 15.5 Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od Enti autorizzati dalla Regione, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
- 15.6 Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste autorizzazioni rispettivamente per:
- 15.6.1 La raccolta ed il trasporto;
 - 15.6.2 Lo stoccaggio provvisorio,
 - 15.6.3 Il trattamento;
 - 15.6.4 Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.
- 15.7 Durante il trasporto, i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Esso deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti (colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico) devono essere individuati con le etichettature previste dalle norme di Legge o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.
- 15.8 Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro.

15.9 Per una corretta applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi occorre tenere presente tutte le modificazioni, integrazioni e deroghe che sono intervenute successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 10.9.1982, n 915.

Art. 16 - Segnaletica di sicurezza

16.1 Indipendentemente dalle misure di sicurezza che debbono essere adottate per prevenire i rischi esistenti, nel cantiere, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 8.6.1982 N°524 deve essere affissa la segnaletica di sicurezza del posto di lavoro.

16.2 Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli al fine di stimolare i comportamenti di sicurezza.

16.3 La segnaletica di sicurezza in nessun caso sostituisce le misure di prevenzione che debbono essere concretamente attuate per prevenire i rischi presenti nella lavorazione esercitata.

16.4 I segnali di sicurezza risultano così suddivisi:

16.4.1 Segnale di divieto: di forma circolare, colore rosso su fondo bianco e simbolo nero; è un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe derivare un pericolo.

16.4.2 Segnale di avvertimento di forma triangolare, colore giallo con bordi e simbolo neri; è un segnale di sicurezza che avverte dei potenziali e specifici pericoli rappresentati da materiali, impianti, macchine, eccetera

16.4.3 Segnale di prescrizione: di forma circolare, colore azzurro e simbolo bianco; è un segnale di sicurezza che prescrive un obbligo determinato.

16.4.4 Segnale di salvataggio: di forma quadrata, colore verde e simbolo bianco, è un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino presso un posto di pronto soccorso e l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio.

16.4.5 Segnale di informazione: di forma quadrata o rettangolare, colore nero, scritta o simboli bianchi; è un segnale che comunica informazioni o istruzioni tecniche di sicurezza (per esempio: istruzioni per manovre su impianti elettrici deposito prodotti nocivi, eccetera).

16.4.6 Segnale antincendio: di forma rettangolare, colore rosso e simbolo o scritta in bianco; è un segnale che indica materiale antincendio (per esempio: idrante, estintore, eccetera).

16.5 Per la corretta scelta di posizione della segnaletica di sicurezza occorre:

16.5.1 stabilire chi sono i destinatari del segnale di sicurezza;

16.5.2 collocare il segnale nella posizione ritenuta più opportuna.

CAPO III: Sicurezza dei lavoratori

Art. 17 - Mezzi personali di protezione (D.P.I.)

- 17.1 Nel caso in cui i mezzi tecnici di protezione impiegati non siano sufficienti a preservare il lavoratore da infortuni o malattie professionali, a norma dell'art. 377 del D.P.R. 547/1955, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da eseguire.
- 17.2 Quindi le attrezzature di protezione individuali devono essere impiegate particolarmente quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
- 17.3 Il mezzo personale di protezione per essere considerato idoneo deve:
- 17.3.1 Essere adeguato per le condizioni di prevedibile impiego per cui è stato studiato,
 - 17.3.2 Essere di costruzione semplice e prevedere operazioni di manutenzione altrettanto semplici;
 - 17.3.3 Essere progettato e costruito in modo da evitare che diventi causa di rischio o che crei effetti dannosi nelle prevedibili condizioni d'uso;
 - 17.3.4 Avere un ottimo livello di protezione inteso come il livello oltre il quale le costrizioni imposte dall'indossamento impedirebbero il suo uso effettivo durante il periodo di esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività;
 - 17.3.5 Essere progettato in modo da essere compatibile con altri mezzi di protezione quando è necessario indossare protezioni multiple;
 - 17.3.6 Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore,
 - 17.3.7 Poter essere adattato, a seconda delle necessità, all'utilizzatore.
- 17.4 I lavoratori hanno l'obbligo, sancito dall'art. 378 del D.P.R. 547/1955, di non usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da eseguire, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
- 17.5 Indicativamente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori almeno i seguenti mezzi personali di protezione:
- 17.5.1 Tuta da lavoro;
 - 17.5.2 Casco di protezione;
 - 17.5.3 Scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato;
 - 17.5.4 Stivali o tronchetti in gomma (in caso di presenza di acqua o fango);
 - 17.5.5 Cintura di sicurezza con bretelle;
 - 17.5.6 Guanti in cuoio, in gomma e isolanti;
 - 17.5.7 Cuffia antirumore o inserti auricolari;
 - 17.5.8 Mascherina antipolvere, occhiali o schermo facciale;
 - 17.5.9 Attrezzatura completa per i lavori di saldatura,

- 17.5.10 Mascherina antigas con filtro adatto per i lavori di saldatura ossiacetilenica;
- 17.6 Ai fini della valutazione delle caratteristiche che l'attrezzatura deve possedere, occorre porre l'attenzione anche sui probabili rischi che l'attrezzatura stessa potrebbe creare (dimensioni inadeguate, mancanza di igiene, mancanza di comfort, compatibilità dei materiali con la pelle, utilizzo diverso da quello prescritto, mancanza di manutenzione, eccetera).
- 17.7 I mezzi personali di protezione da consegnare ai lavoratori devono comunque avere le caratteristiche di idoneità e resistenza stabilite dalle norme UNI.
- 17.8 Per quanto riguarda i criteri di assegnazione ed uso dei mezzi ed indumenti di protezione deve essere adottato il criterio della fornitura personalizzata degli stessi, tanto per motivi di igiene (prevenire contagi ed infezioni, ex art. 26 del D.P.R. 303/1956) quanto per motivi di adattabilità ed abitudine all'uso.
- 17.9 Al momento della consegna dei mezzi personali di protezione, i lavoratori devono conoscere i rischi che si intendono prevenire, le fasi della lavorazione in cui detti rischi sono presenti e le modalità d'uso del mezzo stesso.
- 17.10 E' necessario che i lavoratori abbiano ben compreso la natura dei rischi che con il mezzo personale di protezione si intendono evitare, nonché il corretto modo di impiego dello specifico mezzo personale di protezione consegnato.
- 17.11 Per richiamare l'attenzione dei lavoratori, in tutti i luoghi in cui devono essere usati i mezzi personali di protezione, si deve procedere all'affissione di appositi cartelli indicanti l'obbligo dell'uso dei mezzi stessi.
- 17.12 I lavoratori cui vengono consegnati i mezzi personali di protezione non possono esimersi per nessuna ragione dall'utilizzarli.

Art. 18 - Impiego prodotti chimici, additivi, disarmanti

- 18.1 Nella utilizzazione dei prodotti chimici, additivi e disarmanti occorre sempre uniformarsi a quanto previsto dalle schede di sicurezza predisposte dal fabbricante.
- 18.2 Gli effetti nocivi delle sostanze impiegate, i pericoli che ne derivano, le istruzioni per la loro manipolazione, i principi di prevenzione da osservare, i mezzi personali di protezione da utilizzare e gli interventi da mettere in atto per il pronto soccorso devono potersi rilevare dalle schede tecniche che il fabbricante è tenuto a predisporre.

- 18.3 In corrispondenza dei depositi vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti o gli obblighi adatti per ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e della prescritta segnaletica di sicurezza.
- 18.4 Le istruzioni per i lavori con sostanze pericolose vanno chiaramente illustrate ai lavoratori che vi sono addetti, ed al preposto che deve svolgere i compiti di sorveglianza.
- 18.5 In caso di accertata sensibilità individuale a determinate sostanze, per evitare danni alla salute del lavoratore occorre interrompere tempestivamente il contatto in modo sicuro provvedendo, a seconda dei casi, ad allontanare la sostanza dall'uomo o l'uomo dalla sostanza.
- 18.6 I lavoratori che manipolano o utilizzano prodotti pericolosi o nocivi, oltre ad essere resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti, debbono essere dotati e fare uso di guanti appropriati, di occhiali o schermo facciale e di mascherina con filtro adatto al materiale impiegato. Gli stessi, possibilmente, non debbono operare in posizione tale da risultare sottovento.
- 18.7 Gli addetti si atterranno al pieno rispetto della prescrizioni contenute nelle schede tecniche ed alla scrupolosa osservanza delle procedure previste per la corretta esecuzione dei lavori che richiedono l'impiego dei prodotti chimici.

Art. 19 - Schede di sicurezza per i prodotti pericolosi o nocivi

- 19.1 Di tutti i prodotti pericolosi o nocivi alla salute dei lavoratori utilizzati durante il lavoro devono essere chieste al fabbricante le schede tecniche di sicurezza, le quali debbono evidenziare, per ciascun prodotto, gli effetti nocivi, i relativi pericoli, i principi di prevenzione ed i mezzi personali di protezione da utilizzare.
- 19.2 Le relative schede per la sicurezza devono essere allegate al Piano Operativo, ed i lavoratori devono essere resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure di sicurezza o delle cautele da adottare nella custodia, manipolazione ed impiego dei vari prodotti.
- 19.3 Tutti i recipienti contenenti prodotti pericolosi o nocivi alla salute dei lavoratori debbono essere provvisti di apposite etichette riportanti:
- 19.3.1 Il nome della sostanza o del preparato;
 - 19.3.2 il nome e l'indirizzo della ditta produttrice o distributrice,
 - 19.3.3 I simboli e le indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione;
 - 19.3.4 Le frasi ed i simboli di rischio (R) riguardanti l'utilizzazione;
 - 19.3.5 I consigli ed i simboli di prudenza (S) riguardanti l'utilizzazione.
- 19.4 Tutte le sostanze nocive, specie se allo stato liquido o facilmente volatili, devono essere custodite, salvo che al momento dell'uso, in recipienti ben

chiusi di idonea robustezza, fatti con materiale adatto sulla base del contenuto e regolarmente etichettati; inoltre non devono essere accumulate nei luoghi di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per le lavorazioni.

- 19.5 I recipienti devono avere accessori idonei per la presa e la movimentazione, in modo da consentire operazioni di travaso in sicurezza.
- 19.6 E' vietato usare recipienti che abbiano contenuto materiali tossici corrosivi o infiammabili per mettervi sostanze diverse da quelle originali.
- 19.7 I rifiuti di materiali pericolosi devono essere rapidamente eliminati dai posti di lavoro e collocati in luoghi in cui non possano creare pericolo.

Art. 20 - Rumore

- 20.1 Per tutte le attività rumorose che si svolgono in cantiere occorre di volta in volta procedere alla valutazione del rumore esistente, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio e di attuare le misure preventive e protettive a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
- 20.2 La valutazione del rumore deve essere programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente o da specialisti esterni. Detta valutazione deve essere comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto.
- 20.3 In sede di valutazione e programmazione degli intervalli di rilevazione del rumore è necessario consultare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
- 20.4 Compatibilmente con le esigenze connesse con le lavorazioni in atto deve essere evitata l'esecuzione di lavori di natura diversa nelle immediate vicinanze delle sorgenti rumorose, per non esporre al rischio indiretto un numero maggiore di lavoratori.
- 20.5 Per proteggere i lavoratori dal rischio derivante dal rumore prodotto dalle apparecchiature utilizzate in cantiere gli stessi devono essere dotati di appositi mezzi personali di protezione, quali tappi auricolari o cuffie antirumore.
- 20.6 I mezzi individuali di protezione dell'udito devono essere consegnati a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare gli 85 dBA; i lavoratori sono obbligati ad utilizzare i citati mezzi quando l'esposizione quotidiana personale supera i 90 dBA. Per la scelta dei modelli dei mezzi da consegnare è necessario consultare i rappresentanti dei lavoratori.

- 20.7 Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA è necessario che i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, vengano informati su:
- 20.7.1 I rischi dei mezzi individuali di protezione e sulle misure di sicurezza che sono state adottate;
 - 20.7.2 La funzione dei mezzi individuali di protezione e sulle misure di protezione cui i lavoratori debbono informarsi;
 - 20.7.3 Il significato ed i risultati della rilevazione del rumore e, per il tramite del medico incaricato delle visite, sul significato ed il ruolo del controllo sanitario.
- 20.8 I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti al seguente controllo sanitario:
- 20.8.1 una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico, ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
 - 20.8.2 visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità.
 - 20.8.3 ogni esame deve comprendere almeno una otoscopia ed un controllo audiometrico con audiometria liminare tonale in condizione aerea che copra anche la frequenza di 8000 Hz.
 - 20.8.4 la prima di tali visite deve essere effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
- 20.9 Nel caso in cui, malgrado le misure di sicurezza adottate, l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA devono essere comunicate all'Organo di Vigilanza, entro 30 giorni dalla data di accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
- 20.10 Di quanto sopra devono essere anche informati i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti.
- 20.11 A prescindere dall'uso dei mezzi individuali di protezione, non sono ammesse esposizioni al valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore ai 140 dBA.
- 20.12 I lavoratori che svolgono attività che comportano l'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA devono essere iscritti in apposito registro che deve essere consegnato in copia alla ASL ed all'ISPESL ed a richiesta anche all'Istituto Superiore di Sanità.
- 20.13 Il registro di cui sopra deve essere istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, il quale deve curare la tenuta dello stesso e deve comunicare all'ISPESL, ogni tre anni, le variazioni intervenute.

- 20.14 Qualora, in conformità al parere del medico competente, un lavoratore per motivi sanitari sia allontanato temporaneamente da una attività comportante l'esposizione al rumore, lo stesso deve essere assegnato, in quanto possibile, ad altro posto di lavoro e, ove venga adibito a mansioni inferiori, sia conservata la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
- 20.15 Avverso il parere del medico competente, il lavoratore allontanato può inoltrare ricorso all'Organo di vigilanza (ASL), entro 30 giorni dalla data della comunicazione del parere medesimo.

CAPO IV: Prescrizioni operative generali

Art. 21 - Procedure generali

- 21.1 I dispositivi di protezione individuali utilizzati devono essere in perfette condizioni e fornire una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.
- 21.2 La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.
- 21.3 L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.
- 21.4 In ogni caso è preciso requisito del D.Lgs. 626/94 privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali, che pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisoriale ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative.
- 21.5 I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.
- 21.6 Devono essere stabilite norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
- 21.7 Il personale addetto a prostrate operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.
- 21.8 I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate.
- 21.9 In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.
- 21.10 La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni dei cartelli segnalatori devono essere conformi al D.Lgs. 493/96.
- 21.11 Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative.
- 21.12 L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e portata a conoscenza dei lavoratori. Pertanto, i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alla corretta esecuzione dei lavori in sicurezza.

21.13 Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il referente dei lavoratori è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 22 - Aspetti igienico-sanitari

22.1 L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse fasi delle lavorazioni, con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

22.2 Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione ricoperta.

22.3 In merito alla valutazione del rischio rumore è necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle disposizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 277/91, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato S.I.T. con periodicità annuale.

22.4 In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti:

22.4.1 Piano sanitario aziendale;

22.4.2 Nomina e dati identificativi del medico competente;

22.4.3 Certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta;

22.4.4 Documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche;

22.4.5 Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li contengono.

CAPO V: Prevenzione degli incendi

Art. 23 - Principi fondamentali di prevenzione incendi

23.1 Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze:

- 23.1.1 Non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive;
- 23.1.2 Spegnerne il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;
- 23.1.3 Non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o strutture incendiabili;
- 23.1.4 Evitare l'accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
- 23.1.5 Adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali e strutture incendiabili;
- 23.1.6 Non causare spargimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;
- 23.1.7 Non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) ed esclusivamente da personale esperto;
- 23.1.8 Non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore, ed escludere nel modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
- 23.1.9 Tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili;
- 23.1.10 Mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.

Art. 24 - Regole di comportamento in caso di incendio

24.1 Per incendi di modesta entità:

- 24.1.1 Intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;
- 24.1.2 A fuoco estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci;
- 24.1.3 Arieggiare i locali prima di permettere l'accesso delle persone;

24.2 Per incendi di vaste proporzioni:

- 24.2.1 Dare il più celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte siano state avvertite;

- 24.2.2 Intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento;
- 24.2.3 Interrompere l'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio;
- 24.2.4 Richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;
- 24.2.5 Allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.

Art. 25 - Regole per l'uso degli estintori

- 25.1 Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo avere scelto il tipo più idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:
 - 25.1.1 Agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona;
 - 25.1.2 Erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;
 - 25.1.3 Non erogare il getto controvento né contro le persone;
 - 25.1.4 Non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti e apparecchiature in tensione.

Art. 26 - Avvistamento di un principio di incendio

- 26.1 A fronte di eventuali incendi, chiunque avverta indizi di fuoco deve immediatamente telefonare alla caserma V.V.F (115) ed a quella dei Carabinieri delle più vicine stazioni (112) specificando chiaramente:
 - 26.1.1 Il proprio nome e le proprie mansioni;
 - 26.1.2 La natura dell'incendio (qualità e tipo del materiale incendiato);
 - 26.1.3 L'esatta ubicazione dell'incendio, in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se occorra o meno l'intervento dei V.V.F.
- 26.2 Inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso impedendo l'accesso al cantiere a persone estranee.
- 26.3 Non è prevista, nell'ambito del cantiere, la formazione di depositi di sostanze infiammabili. Qualora ciò dovesse verificarsi, i depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e quantità fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti solo previo rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi, ai quali andrà inoltrata specifica domanda.

CAPO VI: Presidio medico

Art. 27 - Obbligo alla tenuta della cassetta d pronto soccorso

- 27.1 Sono obbligati a tenere una cassetta di pronto soccorso :
- 27.1.1 I cantieri in cui vi sia la presenza simultanea sino a 5 lavoratori, quando siano ubicati lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso, se le attività che in essi si svolgono presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento;
 - 27.1.2 I cantieri in cui vi sia la presenza simultanea sino a 50 lavoratori, quando siano ubicati in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in essi si svolgono non presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento ;
 - 27.1.3 I cantieri in cui vi sia la presenza simultanea di oltre 5 lavoratori, quando siano ubicati nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento;
 - 27.1.4 I cantieri in cui vi sia la presenza simultanea di oltre 50 lavoratori, ovunque ubicati, che non presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento.

Art. 28 - Cassetta di pronto soccorso

- 28.1 La cassetta di pronto soccorso di cui all'art. 29 del DPR 303/56, deve contenere almeno:
- 28.1.1 1 tubetto di sapone in polvere;
 - 28.1.2 1 bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato;
 - 28.1.3 1 boccetta da gr. 25 di tintura di iodio;
 - 28.1.4 1 bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, per ciascuna dose, di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi;
 - 28.1.5 5 dosi di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin;
 - 28.1.6 1 astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
 - 28.1.7 1 preparato antiustione;
 - 28.1.8 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca;
 - 28.1.9 2 fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di morfina, due di adrenalina;
 - 28.1.10 3 fiale di preparato emostatico;
 - 28.1.11 2 rotoli di cerotto adesivo da m 1x cm 5;
 - 28.1.12 4 bende di garza idrofila da m 5x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12;

- 28.1.13 5 buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10x10;
- 28.1.14 5 pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo;
- 28.1.15 4 tele di garza idrofila da m 1x1;
- 28.1.16 6 spille di sicurezza;
- 28.1.17 1 paio di forbici rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto;
- 28.1.18 1 laccio emostatico in gomma;
- 28.1.19 2 due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con 10 aghi di numerazione diversa;
- 28.1.20 1 ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici;
- 28.1.21 1 fornellino o una lampada ad alcool;
- 28.1.22 1 bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile;
- 28.1.23 2 paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture;
- 28.1.24 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Art. 29 - Pacchetto di medicazione

- 29.1 Sono obbligati a tenere un pacchetto di medicazione i cantieri che non si trovano nelle condizioni indicate all'articolo precedente, per i quali è prevista la cassetta di pronto soccorso.
- 29.2 Il pacchetto di medicazione di cui all'art. 28 del DPR 303/56, deve contenere almeno:
 - 29.2.1 1 tubetto di sapone in polvere;
 - 29.2.2 1 bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;
 - 29.2.3 3 fiale da cc .2 di alcool iodato all'1%;
 - 29.2.4 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca;
 - 29.2.5 1 preparato antiustione;
 - 29.2.6 1 rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2;
 - 29.2.7 2 bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7;
 - 29.2.8 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10x10;
 - 29.2.9 3 pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
 - 29.2.10 3 spille di sicurezza;
 - 29.2.11 1 paio di forbici;
 - 29.2.12 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Art. 30 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

- 30.1 Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965 l'appaltatore è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

- 30.2 La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata su apposito modulo predisposto dall'INAIL, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e deve essere corredata da certificato medico.
- 30.3 Se l'infortunio ha prodotto la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata per telegramma entro 24 ore dall'evento.
- 30.4 La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono contenere l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del lavoratore, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali alterazioni preesistenti.
- 30.5 La denuncia di infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R. anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio (Commissariato di P.S. o, in mancanza, Sindaco del Comune), nel termine di due giorni e su appositi moduli predisposti dall'INAIL.
- 30.6 Per la malattia professionale, la denuncia deve essere trasmessa all'INAIL entro 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.
- 30.7 La denuncia di malattia professionale non deve essere inoltrata all'Autorità di P. S..
- 30.8 Le malattie professionali sono previste dal D.P.R. 336/1994, ma nelle stesse può rientrare qualsiasi malattia di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, l'origine professionale, e cioè l'esistenza di una malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa prestata.
- 30.9 In caso di infortunio o di incidente o di pericolo grave, l'appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il committente ed inviargli copia degli adempimenti di legge e ogni altra documentazione richiesta relativa all'incidente.

Art. 31 - Registro infortuni

- 31.1 A norma dell'art. 403 del D.P.R. 547/1955 in cantiere sarà tenuto, e costantemente aggiornato, un registro infortuni conforme al modello allegato al D.M. 12.9.1958, che deve essere preventivamente vidimato presso la A.S.L. competente.
- 31.2 Sul registro infortuni saranno riportati, in ordine cronologico, gli infortuni sul lavoro accaduti sia al personale assicurato presso l'INAIL che a quello non soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenendo presente

che la registrazione è obbligatoria quando l'infortunio comporti un'assenza superiore ai tre giorni, compreso quello dell'evento.

- 31.3 Il registro sarà tenuto senza alcun spazio in bianco, le scritturazioni saranno fatte con inchiostro indelebile, non essendo consentite abrasioni le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile (art. 2 D.M. 12.9.1958).
- 31.4 Detto registro sarà conservato a cura dell'appaltatore almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato (art. 2 D.M. 12.9.1958).

CAPO VII: Rapporti con i lavoratori

Art. 32 - Obblighi dei lavoratori

- 32.1 A norma dell'art. 6 del D.P.R. 27-04-1955, N°547, dell'art. 5 del D.P.R. 19-03-1956, N°303 e 44 del D.L. 626/94 i lavoratori sono obbligati a:
- 32.1.1 Osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonché quelle previste dal presente piano;
 - 32.1.2 Usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione messi a disposizione dall'azienda;
 - 32.1.3 Segnalare al diretto superiore le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
 - 32.1.4 Rispettare gli obblighi ed i divieti derivanti dalla cartellonistica di sicurezza esposta in cantiere;
 - 32.1.5 Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
 - 32.1.6 Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
 - 32.1.7 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore ed a quanto stabilito dal ciclo di lavoro;
 - 32.1.8 Svolgere il proprio lavoro con la massima attenzione, con diligenza e con prudenza;
 - 32.1.9 Usare i servizi igienico sanitari e gli altri mezzi a loro disposizione per la tutela della salute;
 - 32.1.10 Sottoporsi alle prescritte visite mediche e vaccinazioni;
 - 32.1.11 Segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità loro occorsi in occasione del lavoro, riferendosi esattamente sulle circostanze che hanno provocato l'evento, al fine di facilitare la ricerca delle cause che lo hanno determinato.

Art. 33 - Formazione ed informazione dei lavoratori

- 33.1 La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza per un'azione generalizzata di formazione e informazione per la sicurezza, in quanto concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nelle costruzioni.
- 33.2 La formazione e l'informazione dei lavoratori deve essere effettuata da ogni singolo datore di lavoro delle diverse imprese operanti in cantiere rispetto

ai propri dipendenti, ai sensi degli articoli 21 e 22 e secondo i programmi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 626/94.

- 33.3 Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa devono venire edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni
- 33.4 Nell'ambito delle loro attribuzioni, i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
- 33.5 Qualora i datori di lavoro o loro maestranze riscontrassero che il Piano di Coordinamento della Sicurezza o Il Piano Operativo di Sicurezza non tutelino adeguatamente la salute dei lavoratori, ovvero sia in contrasto con norme e regolamenti vigenti, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e al Direttore Lavori. In tale evenienza dovranno immediatamente sospendere l'attività che a loro giudizio è pregiudicante per la loro incolumità fisica.
- 33.6 Secondo quanto disposto dall'art. 4, lettera b), del D.P.R. 547/1955 s.m.i., i lavoratori devono essere resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti durante il lavoro e tale obbligo sussiste a prescindere dall'esperienza specifica dei lavoratori.
- 33.7 L'obbligo di informazione ha lo scopo di evitare le condotte dei lavoratori caratterizzate da ignoranza e imperizia e deve essere adempiuto con modalità ed accuratezza adeguate e proporzionate all'importanza ed alla gravità dei rischi. Le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute devono essere fornite anche alle imprese subappaltatrici che vengono chiamate ad operare nell'ambito del cantiere.
- 33.8 L'avvenuta attuazione delle prescritte misure di sicurezza e l'esposizione sul luogo di lavoro della segnaletica di sicurezza non esclude l'obbligo dell'informazione, che deve essere, comunque, specifica e mirata e non a contenuto generico ed evasivo.
- 33.9 L'informazione deve riguardare sia i rischi ambientali collegati al luogo di lavoro, sia i rischi particolari connessi a determinate lavorazioni e sia le norme di prevenzione da attuare ed i modi di prevenire i danni.
- 33.10 Al termine del programma informativo, l'appaltatore è tenuto ad accertarsi che il lavoratore si sia reso perfettamente conto di quanto gli è stato comunicato, ed inoltre conosca le precauzioni ed i mezzi di tutela per difendersi dal pericolo.
- 33.11 La formazione per la sicurezza deve:

- 33.11.1 Essere sviluppata in occasione di assunzione, trasferimento e cambiamento di funzione, oppure quando si modifichi l'utilizzo di attrezzature di lavoro, e deve essere incentrata in particolare sul posto di lavoro o sulla funzione, ed altresì essere aggiornata secondo l'evoluzione dei rischi;
 - 33.11.2 Essere finalizzata ad indurre comportamenti lavorativi sicuri ed abituare i lavoratori ad indossare le attrezzature di protezione individuali;
 - 33.11.3 Essere periodicamente ripetuta durante il periodo di attività del cantiere.
- 33.12 I corsi saranno dedicati alle varie figure professionali presenti in cantiere:
- 33.12.1 Responsabile per la sicurezza;
 - 33.12.2 Rappresentante per la sicurezza;
 - 33.12.3 Addetto alla sicurezza;
 - 33.12.4 Capocantieri - Assistenti - Capi Squadra;
 - 33.12.5 Operai.
- 33.13 Gli argomenti trattati saranno, almeno, i seguenti:
- 33.13.1 Obblighi e responsabilità dei singoli ruoli;
 - 33.13.2 Informazioni ai lavoratori di cui all'art. 21 D.L. 626/94 e dell'art.42 DL 277/91;
 - 33.13.3 Criteri per la valutazione dei rischi individuali e collettivi;
 - 33.13.4 Valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e dei mezzi in movimento;
 - 33.13.5 Verifica periodica dell'applicazione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro;
 - 33.13.6 Norme per il corretto utilizzo dei mezzi di protezione individuale e collettivo;
 - 33.13.7 Esercitazioni periodiche di intervento per la lotta antincendio, per il pronto soccorso, per l'evacuazione di emergenza;
 - 33.13.8 Illustrazione sulle indagini effettuate dall'Impresa in merito alla rumorosità degli ambienti, ai dati ambientali sulla polverosità, eccetera e successive modalità comportamentali;
 - 33.13.9 Informazione e formazione relative alla segnaletica di cantiere e sulla corretta interpretazione dei messaggi rappresentativi della grafica;
 - 33.13.10 Analisi degli infortuni registrati nei cantieri.

CAPO VIII: Piani Operativi della sicurezza

Art. 34 - Diffusione e modifiche del Piano Operativo di Sicurezza

- 34.1 Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni appaltatore deve essere preventivamente esaminato e discusso in ogni parte con coloro che svolgono compiti connessi con l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza, con la vigilanza, con la formazione-informazione dei lavoratori, con il controllo sanitario, con l'amministrazione del personale, con la fornitura di macchinari e attrezzature, con l'ufficio tecnico di cantiere eccetera.
- 34.2 In tale sede eventuali osservazioni, se ritenute valide, devono essere formalizzate per scritto, onde consentire di effettuare le necessarie modifiche migliorative.
- 34.3 Coloro che hanno la responsabilità della conduzione dei lavori nel cantiere ed i preposti devono fornire assicurazione che il piano predisposto sia stato preventivamente e sufficientemente valutato, e che non vi sono ostacoli di sorta alla sua concreta attuazione.
- 34.4 Prima dell'inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza, assieme al Piano di Coordinamento della Sicurezza, deve essere illustrato, a cura del Direttore del cantiere, a tutto il personale dipendente occupato nel cantiere e, a loro eventuale esplicita richiesta, anche alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- 34.5 Il Direttore del cantiere è tenuto ad accertarsi che tutto il personale abbia ben compreso la natura dei rischi presenti in cantiere, le misure di sicurezza che debbono essere adottate, i mezzi personali di protezione da impiegare ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle mansioni affidate.
- 34.6 Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere esibito, a loro esplicita richiesta, ai Funzionari degli Organi preposti alla vigilanza e trasmesso al Committente dei lavori per verifica e approvazione.
- 34.7 Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere integrato prima di iniziare ogni lavorazione quando, in relazione ai mezzi impiegati nella sua esecuzione, cambiano i rischi e sono necessarie modifiche alle misure di sicurezza.

Art. 35 - Oneri e responsabilità a carico dei singoli appaltatori

- 35.1 Ogni singolo appaltatore, oltre al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 494/96 s.m.i. e dalle prescrizioni del Piano di Coordinamento della Sicurezza, è tenuto all'espletamento di tutte le procedure di sicurezza

riguardanti l'attività lavorativa dei propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 626/94.

Art. 36 - Servizio di prevenzione e protezione aziendale

- 36.1 Salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs 626/94, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.Lgs, istituisce il Servizio di Prevenzione aziendale, nominando il relativo Responsabile.
- 36.2 Il Servizio di Prevenzione e Protezione è di supporto alla direzione di cantiere ed ha il compito di contribuire a realizzare condizioni di lavoro sicure, contenendo al massimo i rischi presenti nell'ambiente di lavoro ed effettuando tutti i controlli necessari per migliorare sempre di più l'efficacia dell'attività di prevenzione messa in atto.
- 36.3 In via generale, il Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di:
- 36.3.1 Erogare un servizio di consulenza specialistica in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sin dalla fase di progettazione degli interventi;
 - 36.3.2 Collaborare con il titolare della ditta appaltatrice all'individuazione dei fattori di rischio, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ed alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza;
 - 36.3.3 Controllare o far controllare preventivamente impianti, macchinari, attrezzature, mezzi personali di protezione, posti di lavoro, eccetera per verificare la loro rispondenza alle norme di legge, a quelle di buona tecnica ed al Piano per la sicurezza;
 - 36.3.4 Controllare, in occasione dell'accesso ai luoghi di lavoro, che vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza previste dalla legge, dalle norme di buona tecnica e dai piani di sicurezza aziendali;
 - 36.3.5 Collaborare alla predisposizione del Piano di manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, eccetera, al fine di garantire il mantenimento dello stato di efficienza;
 - 36.3.6 Verificare, sulla base della normativa vigente, quali apparecchi e macchinari sono soggetti a preventiva omologazione, collaudo, verifica, autorizzazione da parte degli Enti pubblici;
 - 36.3.7 Collaborare affinché gli ordini relativi agli impianti, macchinari, sostanze, eccetera, evidenzino i requisiti di sicurezza e riscontrare, al momento della consegna, la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di buona tecnica;
 - 36.3.8 Controllare l'esistenza e l'efficacia della segnaletica e delle informazioni di sicurezza in cantiere;
 - 36.3.9 Predisporre per le varie aree operative le procedure di intervento in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

- 36.3.10 Fornire ogni utile assistenza ai lavoratori per la migliore utilizzazione delle misure di sicurezza e dei mezzi personali di protezione;
 - 36.3.11 Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ed intraprendere ogni utile azione per la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione del personale ai problemi della sicurezza;
 - 36.3.12 Predisporre le schede tecniche di sicurezza per tutte le sostanze nocive utilizzate;
 - 36.3.13 Collaborare con il legale rappresentante dell'appaltatore e con il medico competente al fine di individuare i lavoratori soggetti alle visite mediche preventive e periodiche e stabilire la periodicità delle stesse in relazione ai rischi presenti nella lavorazione esercitata;
 - 36.3.14 Collaborare nella predisposizione delle misure di sicurezza e delle procedure di lavoro da mettere in atto in presenza di lavorazioni interferenti;
 - 36.3.15 Collaborare nella predisposizione delle procedure di lavoro per situazioni particolari e nei casi di interferenze per il subappalto di parti di opere;
 - 36.3.16 Ricercare le cause che hanno determinato gli infortuni e proporre soluzioni atte ad evitare il ripetersi di simili accadimenti;
 - 36.3.17 Sottoporre a costante controllo il fenomeno infortunistico, curare la statistica degli infortuni e trarre dalla stessa ogni utile indicazione per migliorare le condizioni di sicurezza;
 - 36.3.18 Raccogliere e diffondere sistematicamente le normative di legge, le disposizioni amministrative, le norme di buona tecnica, la giurisprudenza e quant'altro possa ritornare utile ai fini della sicurezza;
 - 36.3.19 Partecipare alle riunioni per la sicurezza indette dal Coordinatore della sicurezza e mantenere i contatti con il medico incaricato del controllo sanitario e con eventuali esperti esterni in materia di igiene e sicurezza.
- 36.4 Per esigenze particolari, e su specifico incarico il Servizio di Prevenzione e Protezione, potrà studiare e proporre ai fini del miglioramento delle condizioni operative atte a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori:
- 36.4.1 L'installazione su impianti, macchinari ed attrezzature di dispositivi di sicurezza suggeriti dalle norme di buona tecnica;
 - 36.4.2 L'emanazione di procedure comportamentali, regolamenti specifici ed istruzioni integrative di sicurezza per lavorazioni non rientranti nella normale routine;
 - 36.4.3 La modifica o l'integrazione dei piani di sicurezza per uniformarli alle mutate o non previste condizioni operative.
- 36.5 Gli incontri formativi-informativi con i lavoratori riguardanti le lavorazioni in atto presso il cantiere sono organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione con la eventuale collaborazione, per problemi di grande rilievo ed importanza, anche di esperti esterni.

- 36.6 Nel caso in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione dovesse accertare violazioni in materia di igiene e prevenzione infortuni, dovrà tempestivamente informare il Direttore del cantiere, che provvederà ad adottare i provvedimenti richiesti dalla natura delle violazioni accertate.
- 36.7 Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in caso di subappalto, è tenuto ad esaminare il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalle ditte subappaltatrici ed esprimere, al Direttore del cantiere, il proprio parere in ordine al contenuto dello stesso ed alla idoneità delle misure di sicurezza ivi contemplate per prevenire i rischi connessi con l'esecuzione dell'opera appaltata.
- 36.8 Anche nel caso di mancata applicazione da parte delle ditte subappaltatrici delle normative di legge o delle procedure previste dal Piano di Coordinamento della sicurezza e del Piano Operativo, il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà tempestivamente informare il Direttore del cantiere per l'adozione dei provvedimenti contrattualmente previsti.

Art. 37 - Caratteristiche del Piano Operativo di Sicurezza

- 37.1 Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, appaltanti e subappaltanti, impegnate nei lavori.
- 37.2 Il Piano avrà lo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto nelle condizioni di massima sicurezza e salubrità. Esso dovrà contenere la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ordine alle singole fasi esecutive, nonché specifiche norme di Emergenza e di Pronto Soccorso, relativamente agli interventi affidati con il contratto, come prescritto dalla legislazione vigente ed in perfetto accordo con quanto richiesto dal Committente.
- 37.3 Il Piano Operativo per la sicurezza deve essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità sul contenuto del documento presentato, firmata dal legale rappresentante dell'appaltatore.
- 37.4 L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio lavori, deve comunicare, al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza da esso designato, il nominativo del proprio qualificato rappresentante, investito di tutti i poteri necessari, come previsto dal D.Lgs 626/94, che sarà responsabile della conduzione e della buona esecuzione dei lavori e che dovrà riscuotere il gradimento del Committente.
- 37.5 L'eventuale sua sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Committente e subordinata al gradimento dello stesso.
- 37.6 Tale persona è nominata, con atto scritto, Responsabile per la sicurezza così come prescritto dal D.Lgs 626/94 e normativa previgente, possedendone tutti i requisiti ivi previsti. Egli sarà costantemente presente in cantiere durante tutta l'esecuzione dei lavori.

- 37.7 Il Piano Operativo per la Sicurezza deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi ed esecutivi dei lavori affidati che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
- 37.8 Nella elaborazione del Piano sarà tenuto presente l'organizzazione del lavoro che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione previste per la realizzazione delle opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovrà svolgere l'attività lavorativa, i macchinari e le attrezzature da utilizzare, le capacità professionali dei lavoratori e le norme di legge e di buona tecnica applicabili nelle varie fattispecie.
- 37.9 Nel Piano Operativo di Sicurezza saranno descritti.
- 37.9.1 I macchinari, gli impianti e le attrezzature utilizzate nelle varie operazioni. Per i macchinari saranno fornite le schede tecniche e di manutenzione per l'installazione e l'impiego e il libretto delle verifiche periodiche.
 - 37.9.2 I materiali e le eventuali sostanze nocive impiegati;
 - 37.9.3 I rischi presenti nelle varie operazioni da eseguire; comprese opere provvisorie, riparazioni, ripristini, eccetera;
 - 37.9.4 Le misure di sicurezza e le cautele da adottare per fronteggiare i rischi presenti nelle lavorazioni da eseguire;
 - 37.9.5 I mezzi di protezione collettiva o individuale necessari per rimediare ai rischi esistenti, quando è impossibile predisporre adeguate misure di igiene-sicurezza atte ad eliminarli;
 - 37.9.6 I provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei lavoratori, ivi compresi i servizi igienico-assistenziali da allestire e le visite mediche preventive e periodiche di idoneità al lavoro specifico da effettuare;
 - 37.9.7 I compiti specifici in materia di igiene e prevenzione infortuni attribuiti ai vari soggetti presenti in cantiere;
 - 37.9.8 La normativa di legge e quella di buona tecnica presa a base per la redazione del Piano Operativo;
 - 37.9.9 La documentazione dell'appaltatore attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge in materia di igiene e sicurezza;
 - 37.9.10 I criteri e le modalità utilizzate per la formazione e l'informazione da fornire ai lavoratori.
- 37.10 Ai sensi di legge, esso deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 37.10.1 I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono il nominativo del datore di lavoro e gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 37.10.2 La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
 - 37.10.3 I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 37.10.4 Il nominativo del medico competente;

- 37.10.5 Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - 37.10.6 I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 37.10.7 Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
 - 37.10.8 Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - 37.10.9 La descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - 37.10.10 L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - 37.10.11 L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - 37.10.12 L'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - 37.10.13 L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - 37.10.14 Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
 - 37.10.15 L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - 37.10.16 La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- 37.11 Nel Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa principale dovrebbe essere chiaramente indicata sia la scelta dell'area del "cantiere logistico" sia come si intende provvedere all'organizzazione dello stesso.